

NORMATIVE

"CISTERNINI" ... un problema ancora aperto

di Sefania Laudano

Facendo seguito alle continue richieste arrivate in redazione relative all'ammissibilità dell'uso dei "cistemini" da parte degli autotrasportatori, vogliamo sottolineare nuovamente la normativa che disciplina tale materia.

Il 19 marzo 1990 l'allora Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro delle Finanze ed il Ministro dell'Industria e dell'Artigianato, ha emanato un decreto riguardante le norme per il rifornimento di carburanti a mezzo di contenitori - distributori mobili.

Riportiamo quindi di seguito il testo di tale decreto, sperando di poter chiarire ciò che la legge disciplina.

*"E' consentita l'installazione e l'utilizzo di contenitori-di-distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria **esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiale e di cantieri stradali, ferroviari ed edili**, alle seguenti condizioni:*

- *il contenitore deve avere capacità geometrica **non superiore a 9.000 litri**;*
- *il "contenitore-distributore" deve essere di **tipo approvato dal Ministero dell'Interno...***
- *il "contenitore-distributore" **deve essere provvisto** di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea massa a terra;*
- *devono essere osservate una **distanza di sicurezza** interna ed una **distanza di protezione** non inferiore a 3 metri;*
- *il "contenitore-distributore" deve essere **contornato da un'area**, avente una profondità non minore di 3 metri, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio;*
- ***devono essere osservati i divieti e limitazioni previsti dal decreto del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934;***
- *in prossimità dell'impianto **devono essere installati** almeno tre estintori portatili di tipo approvato dal Ministero dell'Interno, per classi di fuochi A-B-C con capacità estinguente non inferiore a 39A-144B-C, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica;*
- *gli impianti e le apparecchiature elettriche **devono essere realizzate in conformità** di quanto stabilito dalla legge 1° marzo 1968, n. 186;*
- *il "contenitore-distributore" deve essere trasportato scarico. "*

Successivamente, e precisamente il 9 marzo 1998, la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi - Servizio Tecnico Centrale - del Ministero dell'Interno **ha esteso** con lettera circolare prot. n. P322/4113 sott. 170 l'utilizzo di tali distributori mobili **anche alle altre attività produttive, esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada...**" Per tale tipologia di impiego i predetti contenitori-distributori mobili, ancorché provvisti di dispositivo per l'erogazione e fatta salva la loro rispondenza a quanto prescritto da D.M. 19 marzo 1990, sono da considerarsi come semplici depositi di carburanti e come tali soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, ai fini del rilascio del Certificato, di prevenzione incendi, qualora di capacità geometrica complessiva superiore ai valori indicati nell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982."

Appare quindi evidente che i contenitori-distributori mobili non possono essere utilizzati per rifornire mezzi di aziende di autotrasporto, per i quali è necessario prevedere l'installazione di impianti di distribuzione costituiti da colonnina erogatrice e serbatoi interrati.

Vale la pena inoltre sottolineare che omologazione non significa autorizzazione all'utilizzo, e che la presentazione della domanda in Comune non è una prassi sufficiente. Questa norma in realtà da un limite preciso e netto all'utilizzo del distributore cosiddetto "mobile", e questo per ottemperare a precise prescrizioni sulla sicurezza.

Sono stati istituiti dei servizi di controllo per sorvegliare su questo abuso, e pesanti sono le sanzioni amministrative per chi non risulta in regola: sono alcune migliaia di euro per ogni voce di infrazione, e un verbale di contestazione in media ne contiene parecchie.

Ricordiamo ancora che i controlli possono essere fatti anche solo su semplice segnalazione.